SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3143

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO, MAGNALBÒ, BONATESTA, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, DE CORATO, SPECCHIA, PELLICINI, PACE, FLORINO, TOFANI, KAPPLER e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2004

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia venatoria

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca proposte di modifica parziale degli articoli 27 e 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), recanti, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza venatoria e disposizioni sugli agenti dipendenti degli enti locali.

In particolare, le modifiche del comma 1 dell'articolo 27 e del comma 1 dell'articolo 29 della legge n. 157 del 1992, concedendo alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, tendono a parificare le stesse agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, almeno per quanto attiene alla repressione del bracconaggio.

In effetti, le guardie volontarie in oggetto esercitano, in tutto e per tutto, gli stessi servizi degli agenti dipendenti degli enti delegati dalle regioni; la differenza è soltanto che per gli agenti dipendenti degli enti delegati dalle regioni si tratta di servizio continuativo basato su precisi contratti di lavoro, mentre per le guardie volontarie si tratta di servizio occasionale e saltuario non retribuito, ma perfettamente uguale, altrettanto valido e altamente meritorio.

All'uopo, giova anche ricordare che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 27 della legge citata, agenti dipendenti degli enti delegati dalle regioni (in genere agenti provinciali) e guardie volontarie operano in simbiosi sotto il coordinamento delle stesse province. È pur vero che il Ministero dell'interno nella circolare 18 marzo 1995, n. 559/C. 30137 10173 A (1), fondata su un autorevole parere del Consiglio di Stato (n. 2296 del 29 agosto 1994), non riconosceva la qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie, ma è altrettanto vero che, su ricorso della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), il tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna, con ordinanza del 25 luglio 1995, ne ha sospeso l'efficacia. Analoga decisione lo stesso TAR ha adottato su ricorso del *World Wide Fund for Nature* (WWF).

Di conseguenza è da ritenersi che, ove le procure competenti abbiano riconosciuto la qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie, tale riconoscimento abbia tutta la sua efficacia, almeno fino ad un pronunciamento contrario del giudice amministrativo.

Sembra opportuno sottolineare che una buona parte delle guardie volontarie è rappresentata da guardie della Federazione italiana della caccia già previste dalla legge 5 giugno 1939, n. 1016 (alle quali era riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 221 del previgente codice di procedura penale), in aggiunta alle altre associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, provenienti da un mondo in cui fauna e ambiente rappresentano l'interesse primario per cui le stesse associazioni sono costituite.

Affinché le guardie volontarie possano operare secondo le disposizioni di legge, occorrerebbe concedere loro tutti gli strumenti (dalla qualifica al porto d'armi per difesa personale) necessari all'espletamento del servizio che, il più delle volte, avviene nei confronti di persone armate, talora con necessità di procedere a perquisizioni immediate personali o di automezzi, in aperta campagna o in zone di montagna, spesso nelle ore notturne, in occasioni in cui anche la richiesta di ulteriore intervento da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria diventa pressoché impossibile.

È, inoltre, opportuno rilevare che la maggior parte delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione

ambientale, sulla base di regolamenti regionali sono inquadrate come guardie ecologico-ittico-venatorie e, pertanto, come tali, nelle vesti di agenti giurati, almeno per quanto attiene al servizio sulla pesca, rivestono la qualifica di polizia giudiziaria (articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«*1.* La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata ai seguenti soggetti, ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza:

a) gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Art. 2.

1 . Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«*1*. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti di cui al comma 1 dell'articolo 27, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio. Gli agenti dipendenti degli enti locali delegati portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno».

€ 0,50